

**ELENCO DEI DOCUMENTI CHE EREDI ED AVENTI DIRITTO DEVONO PRODURRE A CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO AL FINE DI OTTENERE INFORMAZIONI O DOCUMENTAZIONE SUI RAPPORTI DEL CLIENTE DECEDUTO, NONCHE' IL TRASFERIMENTO IN LORO FAVORE DEI BENI E RAPPORTI OGGETTO DI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA**

**A - PER OTTENERE INFORMAZIONI O DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI RAPPORTI CON IL CLIENTE DECEDUTO**

1. Certificato di morte del cliente, luogo e data dello stesso;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (presso Comune, cancelleria o notaio) da cui risultino:
  - a) dati anagrafici, data e luogo di morte del cliente deceduto;
  - b) tipo di successione: se legittima o testamentaria; in quest'ultimo caso estremi dell'ultimo testamento valido e non impugnato;
  - c) indicazione degli eredi con dati anagrafici, relazione di parentela con il defunto, dichiarazione che gli eredi hanno capacità giuridica di agire e di succedere. Esistenza di eredi subentrati per sostituzione, rappresentazione o accrescimento qualora l'erede diretto non possa o non voglia accettare l'eredità;
  - d) la dichiarazione che, al di fuori degli eredi citati, non ci siano altri aventi diritto all'eredità;
  - e) in presenza di coniuge tra gli eredi, precisazione che tra i coniugi non sia intervenuta una sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio passata in giudicato.
3. Copia del testamento, se la successione è testamentaria, pubblicato e registrato;
4. Richiesta di documentazione sottoscritta anche da uno solo degli eredi;
5. Firma al mandato di uno degli eredi, se la richiesta è inoltrata tramite professionista incaricato.

La documentazione dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A/R, o presentata direttamente, alla filiale presso cui risultano radicati i rapporti intestati al soggetto deceduto.

## **B – PER LO SVINCOLO E TRASFERIMENTO DEI BENI EREDITARI**

1. Richiesta di avvio della pratica di successione e conferma operazioni disposte dal de cuius (da sottoscrivere presso la filiale);
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con le indicazioni di cui al precedente punto A e con consegna alla filiale, in allegato, di:
  - a) certificato di morte;
  - b) copia dell'atto di rinuncia dell'erede che non può o vuole succedere. La rinuncia all'eredità deve essere manifestata a un Notaio o al Cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione e fornita in copia conforme. Se il rinunciante è discendente/fratello/sorella del defunto occorrerà accertare che non abbia discendenti che potrebbero succedere in suo luogo per diritto di rappresentazione. L'assenza di tali soggetti dovrà risultare nell'atto stesso o nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - c) in presenza di minori, interdetti o inabilitati:
    - decreto del Tribunale di nomina del tutore/curatore, in originale o copia autentica,
    - provvedimento del giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante nominato ad accettare l'eredità con beneficio di inventario e a riscuotere le somme per conto dell'erede, in originale o copia autentica, con eventuale indicazione del rimpiego delle stesse;
    - atto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, in copia conforme o autentica;
  - d) se nel testamento è indicato un esecutore testamentario, l'Atto di Accettazione o di Rinuncia dell'incarico, redatto presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione;
  - e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale di tutti gli eredi.
  - f) in presenza di procuratore, Procura Speciale notarile o conferita con scrittura privata autenticata nella firma da notaio, o da altro P.U. a ciò abilitato, o Procura Generale. Tale documento dovrà prevedere il potere del procuratore di riscuotere e/o incassare e/o disporre dei beni di spettanza dell'erede. Nei casi in cui il procuratore sia anche erede occorre l'autorizzazione del dante procura ad agire anche in conflitto di interessi e a contrarre con sé stesso (artt. 1394 e 1395 c.c.).

3. La Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà dovrà essere sostituita dall'Atto notorio (presso Notaio o Cancelliere, presenti anche due testimoni), che riporterà le medesime informazioni prescritte per la prima, nei seguenti casi:
  - a) valore dei beni da liquidare o trasferire pari o superiore a € 100.000,00, in presenza di due o più eredi;
  - b) valore dei beni da liquidare per un valore pari o superiore a € 25.000,00, in presenza di un solo erede.
4. Copia della denuncia di successione depositata all'Agenzia delle Entrate con ricevuta di consegna nonché annotazione, su ciascuna pagina della copia, del protocollo telematico. Nella denuncia dovranno essere riportate le attività del defunto in essere presso Cassa di Risparmio di Orvieto,

*o, in alternativa*

5. Dichiarazione di esonero dalla presentazione della denuncia di successione ex art. 28 T.U. Successioni d.lgs. 346/1990 (anche presso la filiale interessata), qualora:
  - l'eredità sia devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea diretta del defunto,
  - l'attivo ereditario non superi 100.000,00 euro,
  - l'eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari;
6. Richiesta di svincolo inoltrata dagli eredi (presso la filiale interessata);
7. Lettera di quietanza sottoscritta dagli eredi (presso la filiale).

#### **N.B.**

Decorsi 6 mesi, da quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o l'atto notorio siano stati sottoscritti ed autenticati, se non è ancora intervenuta l'autorizzazione allo svincolo, è necessario produrre una nuova dichiarazione sostitutiva o atto notorio, sempre autenticati, atteso che detti documenti contengono attestazione di fatti, stati e qualità personali che nel tempo possono avere subito modificazioni ed incidere sulla identità dei soggetti ai quali riconoscere lo svincolo delle attività.

In caso di decesso di uno degli eredi, andrà prodotta la medesima documentazione per l'erede deceduto al fine di consentire il trasferimento dei beni in favore dei suoi aventi diritto.

Qualora la richiesta di informazioni o documentazione di cui al "punto A" preceda l'apertura della pratica di successione, si suggerisce di attenersi direttamente a quanto prescritto al "punto B".